



Comune di Nogara

Provincia di Verona
 Via Falcone Borsellino, 16
 37054 Nogara
 Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 28-11-2013

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 - REVISIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DETERMINATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.33 DEL 30/07/2013

L'anno **duemilatredici** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Straordinaria** in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Mirandola Luciano	Presente	Massignan Camilla	Presente
Pasini Flavio	Presente	Costantini Graziano	Presente
Poltronieri Marco	Presente	Olivieri Oliviero Albino	Presente
Polo Antonio	Presente	Falco Simone	Presente
Brunelli Sabrina	Presente	Montemezzi Emanuele	Assente
Pasqualini Lucio	Presente	Moreschi Mirco	Presente
Tregnago Pierpaolo	Presente		

presenti n. 12 assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Dott. Ferraro Augusto nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Mirandola Luciano, in qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 - REVISIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DETERMINATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.33 DEL 30/07/2013

Sindaco e Consiglieri concordano di discutere assieme il presente punto e quello successivo, inerente l'estinzione anticipata di mutui, perché collegati l'uno all'altro.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione riguardante la revisione delle aliquote dell'IMU. Afferma che si tratta di un provvedimento che mai si sarebbe voluto adottare. Purtroppo l'incremento delle aliquote dell'IMU è indispensabile per conseguire gli obiettivi previsti dal patto di stabilità. Afferma che la situazione finanziaria del Comune di Nogara non è deficitaria, ma, allo stato attuale, senza il maggior gettito dell'IMU non sarebbe possibile rispettare il patto di stabilità. Riferisce che il maggior gettito dell'IMU sarà utilizzato per estinguere anticipatamente alcuni mutui. Questa operazione consentirà di avere maggiori risorse disponibili il prossimo anno, da destinare, magari, alla riduzione di alcune tariffe.

Il consigliere Falco mostra disappunto sul comportamento dello Stato: tutti i giorni si è di fronte a tasse che, a volte cambiano il nome ma non il carico fiscale imposto alla gente. Critica lo stato di confusione che vige in questi ultimi tempi, a causa della quale la gente non sa più cosa si deve fare. Rileva che il patto di stabilità è imposto da uno Stato che continua ad aumentare il debito pubblico. Ricorda alcuni comunicati dell'attuale Amministrazione, che gli imputavano il mancato rispetto del patto di stabilità quando ricopriva la carica di Sindaco. Ritiene che ora ci si possa rendere conto di quali siano le difficoltà e le limitazioni che questa norma impone. Critica l'aumento delle aliquote dell'IMU che vanno a colpire essenzialmente i beni produttivi. Reputa difficile far capire ai cittadini che l'aumento dell'IMU non darà migliori servizi, ma servirà ad estinguere mutui. Dopo aver evidenziato che i mutui che si intende estinguere avrebbero avuto scadenza naturale entro pochi anni, chiede quali siano i risparmi effettivi in conto interessi, considerato che l'ammortamento dei mutui comporta il pagamento di molti interessi all'inizio e con il susseguirsi delle rate scende la quota interessi e aumenta la quota capitale.

Il Sindaco risponde che, in situazioni normali, il ragionamento del consigliere Falco è corretto. Ma ribadisce, vi è l'obbligo di rispettare il patto di stabilità.

Il consigliere Falco ricorda che durante la seduta consiliare di settembre aveva chiesto se l'avanzo di amministrazione potesse essere impiegato per ridurre le tariffe e, avendo avuto risposta affermativa, aveva dato, in fiducia, un voto di astensione. Auspica che possano essere ridotte le aliquote dell'addizionale all'Irpef.

Chiede, nell'evenienza che si verificasse un minore gettito dell'IMU rispetto a quanto previsto, come intenda l'Amministrazione rispettare il patto di stabilità.

Ribadisce che, a fronte di maggiori tasse, l'Amministrazione non dà indicazioni di quali siano i suoi obiettivi e quali siano le priorità.

Dichiara il suo voto contrario sulla proposta di aumento delle aliquote dell'IMU e il voto di astensione sulla proposta di estinzione dei mutui.

Il consigliere Moreschi sottolinea il fatto che ancora una volta si mettono le mani nelle tasche dei cittadini. Accusa l'Amministrazione di essere quella che più di tutte ha

aumentato la pressione fiscale. Ritiene non positivo l'aumento della tassazione, vista la crisi economica che stiamo attraversando.

Dichiara voto contrario sia sulla proposta inerente l'aumento delle aliquote IMU, sia su quella relativa all'estinzione dei mutui.

Il consigliere Olivieri chiede spiegazioni tecniche al Dott. Ferraro, Responsabile dell'ufficio ragioneria, presente in sala. Prende atto che senza le operazioni proposte, si verificherebbe un saldo negativo riguardo il patto di stabilità.

Chiede se l'indennizzo dovuto per l'estinzione dei mutui, circa 28000 euro, sia vantaggiosa dal punto di vista economico rispetto al pagamento degli interessi dovuti fino alla scadenza naturale dei mutui stessi.

Il Sindaco ritiene pertinente la domanda del consigliere Olivieri, ma ritiene che l'obiettivo principale sia quello di non pagare più interessi nei prossimi quattro anni.

Il consigliere Olivieri chiede che gli sia fornito un prospetto degli interessi dovuti fino alla scadenza dei mutui che si vanno ad estinguere, per verificare l'economicità dell'operazione.

Dichiara voto contrario sulla proposta relativa alle aliquote dell'IMU e voto di astensione sulla proposta di estinzione dei mutui.

Il Sindaco conclude la discussione affermando che l'aumento dell'IMU non piace all'Amministrazione, pur tuttavia si ritiene l'unica strada percorribile per mantenere l'operatività dell'Ente. Afferma la consapevolezza di fare il bene del paese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto altresì il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52 e l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto;

Atteso che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, del D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:

- Aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%);

Dato atto che l'art. 4 c 12-quinquies del DL 16/12 stabilisce che "ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui art. 8 del D.lgs 14/03/11 n. 23, nonché l'art. 13 del DL 06/12/11 n. 201, convertito dalla L. 22/12/11 n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, pertanto, al fine del calcolo dell'I.M.U. il soggetto passivo sarà il coniuge assegnatario (che potrà comunque beneficiare integralmente delle agevolazioni riconosciute all'abitazione principale), mentre il coniuge non assegnatario perderà ogni onere IMU su tale immobile;

Rilevato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 (art. 13 c. 10 D.L. 201/2011). I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- 65 (dal 1° gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- 135 per i terreni agricoli;
- 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Atteso che, la nuova imposizione dell'imposta dettata dall'art. 1, comma 380, della legge 228/2012 prevede, per il 2013:

lett. a) soppressione della riserva allo stato della quota di imposta, di cui al comma 111 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; tale comma e' stata conseguentemente abrogata dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380:

lett. f) riserva allo stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

lett. g) possibilita' per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Dato atto che la base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

Rilevato che l'art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

Richiamata la propria deliberazione n.33 del 30/07/2013 con la quale, dopo attenta valutazione degli effetti delle norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, sono state confermate per l'anno 2013 le aliquote deliberate per l'anno 2012 come segue:

a)	0,87 per cento	Aliquota di base per terreni agricoli ed aree edificabili e fabbricati ad esclusione delle categorie di immobili sotto indicate
b)	0,38 per cento	Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze
c)	0,38 per cento	Aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
d)	0,20 per cento	Aliquota per l'abitazione principale nei casi in cui il soggetto passivo o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 75% oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità ai sensi della legge 5.2.1992 n.104
e)	0,38 per cento	Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze; il soggetto passivo è colui che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario di detta unità immobiliare

f)	0,20 per cento	Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994
----	----------------	---

Dato atto che con la medesima deliberazione n.33 del 30/07/2013 venivano introdotte le seguenti agevolazioni:

- i soggetti di cui all'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anziani/disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente usufruiscono dell' **aliquota base 0,38 % per il versamento l'IMU della loro abitazione e relative pertinenze** a condizione che le stesse non risultino locate.
- nei casi in cui il soggetto passivo o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 75% oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità ai sensi della Legge 05.02.1992 n. 104 è confermata l'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze pari a **0,2 %**.

Richiamata la deliberazione consiliare n.46 del 30/09/2013 concernente la verifica degli equilibri di bilancio, con la quale si evidenziavano difficoltà nel raggiungimento dell'obiettivo fissato dal patto di stabilità;

Ritenuto indispensabile rispettare il patto di stabilità ponendo in campo ogni possibile azione, non escludendo la possibilità di incrementare le entrate attraverso la revisione delle aliquote;

Dato atto che, riguardo all'IMU, è consentito determinarne le aliquote per l'anno in corso, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013 n.102 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio 2013 al 30 novembre;

Ritenuto necessario, dopo attenta analisi, incrementare l'aliquota base dell'IMU 2013 dallo 0,87% allo 0,95% per creare le condizioni di rispetto del patto di stabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, pubblicato sulla G.U. n. 227 del 28.9.2000, avente per oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00;
- Visti i prescritti pareri a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 succitato;

Con voti favorevoli n.9, contrari n.3 (Falco, Olivieri, Moreschi), astenuti nessuno

DELIBERA

1) Richiamare integralmente e sostanzialmente le premesse del presente provvedimento, quale parte integrante del presente dispositivo.

2) Determinare per l'esercizio 2013 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune:

a)	0,95 per cento	Aliquota di base per terreni agricoli ed aree edificabili e fabbricati ad esclusione delle categorie di immobili sotto indicate
b)	0,38 per cento	Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze
c)	0,38 per cento	Aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
d)	0,20 per cento	Aliquota per l'abitazione principale nei casi in cui il soggetto passivo o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 75% oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità ai sensi della legge 5.2.1992 n.104
e)	0,38 per cento	Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze; il soggetto passivo è colui che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario di detta unità immobiliare
f)	0,20 per cento	Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994

3) Confermare le detrazioni dell'Imposta e precisamente:

a)	Euro 200,00	a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
b)	Euro 200,00	alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

		locata;
c)	Euro 200,00	a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

4) Disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 15, art. 13 D.L. 201/2011.

Con separata, apposita votazione, che ha dato i seguenti risultati:

Presenti e votanti n.12

Voti favorevoli n.10

Voti contrari n.1 (Moreschi)

Astenuti n.1 (Falco)

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4. del D.Lgs. 18/08/2000, n.267

Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 - REVISIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DETERMINATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.33 DEL 30/07/2013

PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

22-11-20
13

F.to Fausto Berardo

PARERE CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

22-11-20
13

F.to Filippo Centomo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Mirandola Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferraro Augusto

=====

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferraro Augusto

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. L.vo 18/08/2000, N° 267)

R.P. n° 689

Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 29-11-2013 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì , 29-11-2013

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to Berardo Fausto

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il 09-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferraro Augusto

Addì 10-12-2013